



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 07/11/2022

Numero Registro Dipartimento 1569

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13804 DEL 08/11/2022

Oggetto: D. LGS. 152 DEL 2006, ART. 208 C. 15 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. DITTA: MOVITE-REDIL S.R.L. AMMINISTRATORE, RIILLO ANTONIO CON SEDE LEGALE IN C.DA VERMICA, SNC DEL COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss. mm. ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss. mm. ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss. mm. ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
- la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- il D.P.G.R. n. 47 del 04/05/2022, con il quale è stato conferito, all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;
- il D.D.G. n. 11493 del 10.11.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente reggente del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” all’Avv. Macrì Edith;
- la L.R. n. 14 del 22.06.2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, con cui è stato istituito, fra l’altro, in attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07/04/2014, la riassunzione da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle Province in applicazione della legge regionale n. 34 del 12/08/2002;
- La D.G.R. n. 163 del 30 aprile 2022 con la quale si dispone che le modifiche organizzative adottate non producono effetti caducatori sugli incarichi dirigenziali;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.M. Ambiente 05/02/98 e ss. mm. ii. sul recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi;
- il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e ss. mm. ii. "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
- il D.M. Ambiente 5 maggio 2010;
- il D.M. Ambiente 24 giugno 2012;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm. e ii.;
- la Delibera di G.R. Calabria n° 427 del 23/06/08 “Disciplina delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati”.

PREMESSO CHE, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento:

- la Ditta MOVITEREDIL s.r.l. Amministratore: Riillo Antonio, con sede legale in C.da Vermica, snc del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) e P. IVA 02631260797, con nota acquisita al prot. n. 261148 del 03/06/2022, ha inoltrato istanza, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.

Lgs. 152/2006, per l'autorizzazione e la gestione di un impianto mobile costituito da Frantoio Mobile- marca KOMATSU Tipo BR350JG-1 Matricola n 1562;

- con nota prot. n. 282050 del 16/06/2022 venivano richieste integrazioni all'istanza presentata;
- con nota pec acquisita al prot. n. 339287 del 21/07/2022 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 344208 del 25/07/2022 veniva comunicata la nomina a Responsabile del Procedimento e l'avvio del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/06 e veniva indetta per giorno 24/10/2022, la Conferenza di Servizi asincrona da tenersi ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge 241/90 individuando i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento;
- Sono pervenuti in seno alla Conferenza dei servizi i seguenti pareri:
 - ☛ parere favorevole trasmesso con nota prot. n. 45154 del 18/10/2022, acquisita al prot. n. 459908 del 19/10/2022 dell'ASP di Crotona - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie U. O. Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente.
 - ☛ Parere favorevole trasmesso con nota prot. n. 15409 del 21/10/2022, acquisita al prot. n. 464798 del 21/10/2022 della Provincia di Crotona.

PRESO ATTO

- della documentazione allegata all'istanza presentata dalla ditta e di seguito elencata:
 1. *Domanda di Autorizzazione Unica in bollo;*
 2. *Allegato A: Dichiarazione sostitutiva di certificazione-possesso requisiti soggettivi;*
 3. *Allegato E: Dichiarazione sostitutiva di certificazione proprietà dell'impianto;*
 4. *Allegato H: informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs 196/2003 e ss. mm. e ii.;*
 5. *Relazione tecnica a firma di professionista abilitato;*
 6. *Certificato della Camera di Commercio;*
 7. *Scheda tecnica dell'impianto mobile;*
 8. *Dichiarazione di conformità CE alla normativa macchine 98/37;*
- delle determinazioni della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24/10/2022 per l'acquisizione dei pareri e nulla-osta da parte dagli enti competenti e conclusasi positivamente;

CONSIDERATO che nessuna delle amministrazioni invitate ha espresso in sede di Conferenza il proprio motivato dissenso;

DATO ATTO della richiesta alla Prefettura di Crotona prot. n. PR_KRUTG_Ingresso_0028238_20220722 del 22/07/2022, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011 n. 159 e s.m.i.; e la risposta del 14/09/2022 dalla quale si evince che a carico della suindicata MOVITEREDIL srl e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011;

TENUTO CONTO CHE la ditta ha adempiuto a quanto previsto dalla L.R. 25/2018;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, alla stregua della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo, sulla scorta dell'istruttoria del competente Ufficio Operativo preposto.

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

DI PRENDERE ATTO delle determinazioni della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24/10/2022 acquisita con Verbale di CdS trasmesso agli Enti con nota prot. n. 469505 del 25/10/2022e, per l'effetto:

1. **di autorizzare ai sensi dell'art. 208 Comma 15 del D.Lgs. 152/06, la Ditta MOVITEREDIL S.R.L. P.Iva 02631260797**, con sede legale in C.da Vermica, snc del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR), iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di KR il

08/03/2004 al Repertorio Economico Amministrativo n. KR-163432, all'autorizzazione e **all'esercizio di un impianto mobile per la gestione dei rifiuti per come descritto nell'allegato A** (descrizione impianto) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di autorizzare la ditta esclusivamente all'operazione di recupero R5 dei rifiuti individuati con i codici EER di cui all'allegato B** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'allegato C** (condizioni e prescrizioni) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO CHE:

- ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del D. Lgs 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comma 13 punti a, b e c;
- tutti gli organi di controllo preposti, secondo le vigenti normative, sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per accertare il rispetto della presente autorizzazione e della normativa vigente;
- l'attività di controllo è espressamente esercitata dalla Provincia, competente per territorio, in riferimento alla parte III del D. lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- la mancata osservanza delle condizioni/prescrizioni contenute nell'Allegato C, può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte V del D.lgs. 152/06 ed ss.mm.ii.;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista, nonché gli eventuali ulteriori obblighi a carico del Gestore per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività di che trattasi;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate nel caso di condizioni di criticità ambientale e/o tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili come stabilito dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i. e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla L. 241/1990;
- il presente provvedimento ha validità pari a 10 anni dalla emissione del medesimo. L'eventuale istanza di rinnovo dovrà essere presentata alla Regione Calabria almeno centottanta giorni prima della sua scadenza ed in tal caso, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
- ogni modifica all'impianto, dovrà essere preventivamente comunicato dalla Ditta all'Autorità competente e preventivamente autorizzata;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite, inficiano la validità del presente atto.

DI DISPORRE CHE:

- prima dell'inizio delle campagne di attività da svolgere nel territorio della Regione Calabria il Gestore è tenuto a prestare apposita garanzia finanziaria a favore della Regione Calabria, ai sensi e con le modalità previste dall'Allegato A alla Delibera di G.R. n° 427/08;
- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rimanda al contenuto del D. Lgs. 152/2006 ed alle altre norme in materia di tutela ambientale, della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento a quanto contemplato nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa antincendio DPR 151/2011;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a:

- *Ditta MOVITEREDIL S. R. L.;*
- *A.R.P.A. Cal. – Dipartimento Provinciale di Crotona;*
- *A.S.P. di Crotona – Dipartimento di Prevenzione;*
- *Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR);*
- *Amministrazione Provinciale di Crotona;*
- *I.S.P.R.A. - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA (tramite il catasto telematico);*

DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonino Demasi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

EDITH MACRI'
(con firma digitale)



DESCRIZIONE IMPIANTO

D. LGS. 152 DEL 2006, ART. 208 C. 15 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. DITTA: MOVITEREDIL S.R.L. AMMINISTRATORE, RIILLO ANTONIO CON SEDE LEGALE IN C.DA VERMICA, SNC DEL COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR).

L'impianto mobile oggetto della presente autorizzazione è così costituito:

Il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione avverrà tramite l'impianto denominato ECOFRANTUMATORE Komatsu tipo BR350JG-1 matricola 1562.

Il Komatsu tipo BR350JG-1 è una macchina semovente adatta per operazioni di riciclaggio di materiale proveniente da demolizioni. La macchina è dotata di una tramoggia di carico con alimentatore vibrante, che ha l'ultimo tratto conformato per la separazione dei materiali fini prima dell'ingresso in frantoio. La macchina di frantumazione è un frantoio a mascelle con regolarizzazione idraulica dell'apertura delle mascelle stesse e con sicurezza idraulica contro corpi non frantumabili, a riarmo immediato. Il materiale proveniente dal frantoio viene raccolto e scaricato anteriormente dal nastro trasportatore principale. Un separatore magnetico separa il materiale ferroso dal materiale frantumato e lo scarica di lato in apposito contenitore.

Il materiale prevagliato, attraverso opportuni bardotti, può essere convogliato, tramite un nastro trasportatore reversibile sul nastro principale oppure su un nastro laterale per ottenere come prodotto finale il materiale fine.

L'impianto semovente di frantumazione è dotato di un separatore magnetico a nastro che permette la separazione automatica dei materiali ferrosi dal resto del materiale amagnetico (principalmente inerti di demolizione, pietrischi vari e rocce). La macchina per la separazione dei materiali ferrosi presenta un corpo costituito da una struttura elettrosaldata portante i gruppi di azionamento del nastro ed il gruppo magnetico; la struttura è dotata di opportuni attacchi per la movimentazione ed il montaggio nonché di fissaggi all'incastellatura dell'impianto.

Per l'abbattimento della polvere l'impianto è dotato di un dispositivo di nebulizzazione dell'acqua che umidificando il materiale frantumato riduce al minimo l'emissione di particelle polverulente. Fin dalla fase di alimentazione del gruppo, che avviene tramite una pala meccanica o un escavatore, il materiale costituito da rifiuti speciali non pericolosi provenienti "da attività di demolizione e di costruzione" viene investito da una cappa d'acqua nebulizzata che evita il sollevamento della polvere presente. Con l'alimentatore vibrante il materiale viene estratto dalla tramoggia di carico e, attraverso il gruppo oscillatore, viene immesso nella bocca del frantoio dove si frantuma: nella zona di entrata e nella zona di scarico la camera di frantumazione è munita di una serie di dispositivi con nebulizzatori di acqua che abbattano la polvere umidificando il materiale lungo tutta la lunghezza del nastro trasportatore. Un ulteriore sistema di nebulizzazione è montato nella zona di carico del nastro cumulo frantumato.

FASI LAVORATIVE E PRECAUZIONI:

La descrizione delle attività, delle tempistiche di lavorazione, delle precauzioni e delle modalità di stoccaggio e di recupero saranno di volta in volta descritte nelle singole campagne di attività, che dovranno essere autorizzate secondo quanto previsto dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/2006 e smi.

**RIFIUTI AUTORIZZATI E OPERAZIONI DI RECUPERO**

D. LGS. 152 DEL 2006, ART. 208 C. 15 Istanza di autorizzazione unica di un impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Ditta: MOVITEREDIL S.R.L. Amministratore, Riillo Antonio con sede legale in C.da Vermica, SNC del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR).

Elenco dei rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare e operazioni di recupero:

E.E.R.	Tipologia Rifiuto	Operazione di recupero
170101	Cemento	R5
170102	Mattoni	R5
170103	Mattonelle e ceramiche	R5
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramica, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	R5
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	R5
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	R5
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*	R5
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	R5

Potenzialità massima impianto 140 t/h corrispondenti a circa 100.000 t/anno



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

D. LGS. 152 DEL 2006, ART. 208 C. 15 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. DITTA: MOVITEREDIL S.R.L. AMMINISTRATORE, RIILLO ANTONIO CON SEDE LEGALE IN C.DA VERMICA, SNC DEL COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR).

1. Prima di ciascuna campagna di attività il Gestore è tenuto ad inoltrare alla competente Autorità istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale o di VIA, ai sensi della Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (qualora ricadente in quanto contemplato nella Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e/o nel Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i.);
2. Il Gestore è tenuto a comunicare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. almeno venti giorni prima dell'inizio di ciascuna campagna di attività, all'autorità territorialmente competente, "Arpa, Amministrazione Provinciale e ASP", le specifiche dettagliate (Relazione Tecnica) relative alla campagna stessa, allegando il cronoprogramma dei lavori e la planimetria dell'area di cantiere, il presente provvedimento ed il certificato di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta;
3. La singola campagna di attività deve essere condotta nello stesso luogo di produzione dei rifiuti;
4. Sia l'avvio dei rifiuti all'impianto che il riutilizzo del materiale trattato dovranno avvenire previa verifica delle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi e del rispetto dei parametri fissati dalla normativa vigente per l'invio a recupero e per il riutilizzo;
5. L'autorità competente può convocare eventuale conferenza dei servizi al fine di ottenere i pareri dovuti di tutti gli Enti coinvolti;
6. Prima dell'inizio di campagne di attività da svolgere nel territorio della Regione Calabria, o, in alternativa per tutta la durata dell'autorizzazione, il Gestore è tenuto a prestare apposita garanzia finanziaria a favore della Regione Calabria, ai sensi e con le modalità previste dall'Allegato A alla Delibera di G.R. n° 427/08;
7. La Ditta deve trattare solo i quantitativi e i rifiuti identificati con i codici EER elencati nel provvedimento di autorizzazione;
8. l'impianto mobile non può effettuare campagne di attività all'interno di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti; gli stoccaggi dei rifiuti da trattare, nel sito dove vengono svolte le campagne di attività, devono rientrare nella casistica di deposito temporaneo (nel luogo ove sono prodotti i rifiuti), secondo le modalità previste dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione; i rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto mobile sono gestiti in regime di deposito temporaneo;

Matrice Suolo/Rifiuti e Acque

Per la gestione del rifiuto sottoposto a recupero dovranno essere adottate le seguenti procedure:

9. I quantitativi massimi di deposito del rifiuto conferito e dei materiali recuperati dovranno essere valutati per le singole campagne di attività e commisurati in base alle aree di cantiere ed alla potenzialità di trattamento dell'impianto mobile. Il rifiuto conferito dovrà essere avviato ad operazioni di recupero entro 72 ore dalla ricezione e comunque il deposito non potrà superare il tempo di residenza del cantiere. Lo stoccaggio dovrà essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente nonché di sicurezza sul lavoro;
10. Verifica visiva e documentale dei rifiuti;
11. Il rifiuto avente "codice a specchio", dovrà essere preventivamente analizzato (mediante campione rappresentativo). Per tale rifiuto la verifica analitica delle "caratteristiche di pericolosità" sarà finalizzata, ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.l.vo 152/06 s.m.i.;
12. Nel caso di non conformità accertata sulla base delle suddette verifiche (rifiuti pericolosi), il rifiuto dovrà essere gestito e smaltito al fine di evitare impatti ambientali e sanitari;
13. I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero dovranno garantire la conformità:

- a) alle caratteristiche definite all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL1200515205 conformemente a quanto previsto al punto 7.1.4 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998;
- b) al test di cessione di cui all'allegato n. 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

La conformità dei prodotti a tali specifiche deve essere garantita all'uscita dal sito di lavorazione e non solo a destinazione.

12. Dovranno essere adottati sistemi di copertura (anche con teli) dei cumuli al fine di proteggere il materiale dall'azione delle acque meteoriche ed evitare fenomeni di dilavamento e percolazione di fluidi;
13. Dovranno essere previsti sistemi per la regimazione delle acque di dilavamento nell'area di deposito dei rifiuti e del materiale recuperato e degli eventuali fluidi provenienti dall'impianto;
14. Devono essere mantenuti in buono stato tutti i presidi ambientali posti in opera;
15. La gestione delle acque drenate e raccolte dalle aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere gestite nel rispetto della normativa di settore. In generale, comunque, la gestione di tali aree dovrà avvenire nel rispetto del D.M. 5/02/1998 s.m.i.;
16. Devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti (Messa in Riserva e Deposito Preliminare);
17. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire separatamente, per classi omogenee su superfici adeguate;
18. I rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in regime di "Deposito Temporaneo", nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del DLgs. 152/06 e s.m.i ed avviati al corretto ciclo di recupero o smaltimento;
19. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio, la natura e la caratteristica dei rifiuti, i vari settori e i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe (ben visibili per dimensione e collocazione) riportanti tali informazioni;
20. La movimentazione del rifiuto deve essere realizzata in condizione di sicurezza per gli addetti, per la protezione dell'ambiente ed in condizioni igienico-sanitarie tali da consentire il rispetto delle normative vigenti;
21. La ditta dovrà garantire la tracciabilità dei rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
22. Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività. La ditta dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale delle aree di lavorazione in caso di chiusura dell'attività autorizzata;
23. In caso di rilasci accidentali o di accertamento di una situazione di contaminazione a carico delle matrici ambientali, dovranno essere messe in atto tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati.

Matrice Aria

La Ditta è tenuta a contenere le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio dei rifiuti, adottando misure per il loro abbattimento e osservando le seguenti prescrizioni in forma generale:

24. L'impianto mobile dovrà provvedere all'abbattimento delle polveri diffuse tramite un sistema di nebulizzazione ad acqua, mista ad aria compressa che non prevede l'aggiunta di additivi;
25. Il sistema di vaporizzazione dovrà lavorare ad una pressione di esercizio di almeno 20 atm e i nebulizzatori dovranno essere posizionati sulla tramoggia, nel gruppo di frantumazione e sul nastro trasportatore;
26. Il sistema di nebulizzazione dovrà essere sempre in funzione durante le fasi di lavorazione su tutte le parti che compongono l'impianto;
27. La conduzione dell'impianto dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno del cantiere;
28. La Ditta dovrà rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica trasmessa a tutti gli Enti;
29. La Ditta è tenuta a impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei rifiuti polverulenti, ai sensi dell'All. V alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006, adottando idonee misure per il loro abbattimento;
30. I materiali sfusi polverulenti dovranno essere trasferiti con apparecchiature chiuse tali da evitare emissioni diffuse;
31. Il carico, lo scarico e tutte le lavorazioni dei materiali polverulenti dovranno essere effettuati con gli impianti di nebulizzazione in funzione;
32. Le eventuali operazioni di carico a mezzo escavatrice o pala caricatrice dovranno essere effettuate limitando l'altezza di caduta dei rifiuti da trattare;

33. I cumuli di rifiuto frantumati dovranno essere opportunamente umidificati;
34. Gli impianti di abbattimento (nebulizzatori ad acqua) dovranno essere mantenuti costantemente efficienti;
35. Nel caso in cui vi sia un'incidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto e delle attrezzature, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri e provvedendo all'umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico/scarico;
36. Sarà tassativamente vietata ogni attività all'esterno del cantiere e fuori dalle zone presidiate dai sistemi di abbattimento;
37. La copertura delle strade percorse da mezzi di trasporto dovrà essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri e deve essere pertanto mantenuta in stato ottimale di pulizia e manutenzione;
38. Le operazioni di movimentazione dei rifiuti, dovranno avvenire adottando la massima cautela con la movimentazione degli stessi materiali, ove non è possibile convogliare/abbattere le emissioni delle polveri, limitando o adeguando l'altezza di caduta;
39. Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto di nebulizzazione dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
40. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare: la data di effettuazione; il tipo di intervento (ordinario e/o straordinario) e la descrizione sintetica dell'intervento.
41. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale e VV.FF., eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.
42. Alla presentazione della domanda per l'effettuazione di campagne mobili dovrà essere presentata una procedura atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto con ottenimento di MPS/EoW;
43. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale appaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello, numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, art. 208, comma 15 – con gli estremi dell'Autorizzazione emessa dalla Regione Calabria;
44. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa;
45. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Calabria, dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, c. 15, D.Lgs. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
46. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;
47. Nel caso in cui dalle attività degli impianti dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;
48. I rifiuti con diverso codice CER non potranno essere raggruppati o miscelati né prima né dopo il trattamento;
49. La ditta dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Inoltre deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
50. Accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti e che, comunque, siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;

51. Rendere disponibile all'Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento;
52. Assicurare che le operazioni di carico e scarico dei rifiuti avvengano in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
53. Per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti all'impianto, devono essere effettuate verifiche con particolare attenzione per i rifiuti aventi corrispondenti codici "specchio" che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica;
54. Raccogliere in modo sistematico e rendere disponibili alle autorità di controllo, i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto;
55. Sottoporre a periodiche verifiche e manutenzioni tutte le attrezzature costituenti l'impianto, al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;
56. Affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi formazione;
57. Conseguire ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si richiamano, in particolare, gli obblighi in materia di salute, di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
58. Garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
59. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta presso il sito operativo.

Prescrizioni della Provincia di Crotone

60. Le modalità operative dovranno essere espletate nelle seguenti fasi:
 - Esecuzione Test di cessione materiali di demolizione già stoccate in cumulo.
 - Attività di frantumazione secondaria con frantoio mobile.
 - Riutilizzo delle macerie frantumate.
61. Il sistema di abbattimento polveri dell'Impianto mobile, consistente in una nebulizzazione d'acqua, mista ad aria compressa non deve prevedere l'aggiunta di additivi.
62. Dovrà essere in regola con la documentazione ai fini ambientali (registro di carico e scarico rifiuti, formulari e MUD) di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.e per i rifiuti non riutilizzabili in uscita dal cantiere, dovrà essere preliminarmente verificata l'iscrizione all' Albo Gestori Ambientali dei trasportatori e dei mezzi messi a disposizione per il conferimento degli stessi c/o gli impianti di destinazione finale;
63. prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, la ditta deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonee certificazioni analitiche riportanti le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (ad esclusione dei RU e assimilati), cioè produrre la caratterizzazione del rifiuto. Tale richiesta è finalizzata alla verifica della corrispondenza tra i codici autorizzati alla Ditta e i rifiuti che devono essere oggetto di trattamento;
64. il frantumatore deve essere dotato di un sistema di insonorizzazione e di un sistema di abbattimento polveri consistente in una nebulizzazione d'acqua;
65. l'attività svolta mediante l'impianto mobile in questione deve produrre emissioni sonore ed atmosferiche poco significative;
66. per le varie fasi del processo di recupero dei materiali, in riferimento all'emissione di polveri, dovrà essere applicato quanto previsto dalla Parte I dell'Allegato V alla Parte quinta del D.lgs. n° 152/2006 e ssmmii;
67. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;

68. le strade ed i piazzali dovranno essere sottoposti ad umidificazione costante in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri, a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza di eventi meteorologici sfavorevoli;
69. l'intero impianto e le aree di deposito dei materiali saranno, pertanto, delimitati perimetralmente e mantenuti separati da altri contesti non interessati da queste attività;
70. l'area complessiva destinata al deposito temporaneo dei rifiuti dovrà suddivisa in settori singolarmente compartimentali:
- un primo settore sarà utilizzato per il deposito dei rifiuti da trattare,
 - un secondo settore per i rifiuti inerti trattati, in attesa di riscontro analitico, dei quali viene previsto il riutilizzo ai sensi del D.M. 05/02/1998,
 - un terzo settore per la sistemazione in deposito temporaneo dei rifiuti non recuperabili da inviare allo smaltimento.
71. Nell'ambito di ciascun settore si dovrà operare in modo che i rifiuti con specifiche tipologiche e C.E.R. differenti siano collocati in depositi differenziati fra di loro;
72. l'area prescelta per l'installazione dell'impianto mobile interessata dalla movimentazione, dal deposito temporaneo e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere già impermeabilizzata e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e comunque in grado di rispettare quanto prescritto dall'Art.6 del D.M. 5/02/1998 e ss.mm.ii.;
73. nell'esercizio dell'impianto, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico – sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazione di odori molesti;
74. nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;
75. il deposito temporaneo dei rifiuti trattati dovrà essere effettuato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed effettuato in area già dotata di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti;
76. nel caso in cui l'attività dell'impianto mobile avvenga all'interno del ns.territorio provinciale, facendo riferimento alla Direttiva della Prefettura di Crotona del 22/12/2010 prot. n° 23457/F. 1276//2010//GAB nonché alla conseguente Circolare provinciale 0774 del 10.01.2011 e succ. Circolare di chiarimento n° 3766 del 25 Gennaio 2011, l'Impresa, a scopo cautelativo, doirà effettuare sia analisi radiometriche che chimiche sui rifiuti de qua in entrata, provenienti dal S.I.N. di Crotona, nonché da altri Siti, anche da Territorio extra Provinciale, potenzialmente contaminati;
77. la Ditta dovrà comunque dotarsi di idonea ed omologata strumentazione per la misurazione radiometrica dei materiali in entrata;
78. la Ditta, in accordo alla Circolare Provinciale Prot. nr 53016 del 17/10/2011 già trasmessa alle Imprese interessate, sempre nel caso in cui l'attività dell'impianto mobile avvenga all'interno del ns. territorio provinciale, doirà effettuare anche apposita e preventiva indagine radiometrica su tutti rifiuti metallici, materiali ferrosi e non in entrata destinati sia ad eventuale reimpiego che smaltimento nonché sui materiali metallici e non provenienti dalle operazioni di bonifica e di dismissione e/o demolizione di manufatti ed impianti all'interno delle aree di proprietà (ex Pertusola Sud ed ex Montedison – Fosfotec –Agricoltura) ricadenti nel SIN di Crotona e/o da altri siti di cui si abbia notizia di sito potenzialmente inquinato, nonché da territorio extraprovinciale;
79. l'Impresa è tenuta a comunicare nell'immediatezza eventuali valori d'incremento di radioattività alla competente A. R. P. A. Cal. - Dipartimento Provinciale di Crotona con la quale la stessa dovrà concordare preventivamente, in caso di contaminazione, le intere attività di campo (campionamenti ed analisi dei materiali oggetto di investigazione);
80. nel caso in cui le risultanze analitiche di laboratorio dovessero confermare livelli di contaminazione superiori ai limiti di legge, l'Impresa è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie tecnico/amministrative previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nonché adottare tutte le misure di sicurezza per i lavoratori, comunicando il tutto, compreso la provenienza e l'eventuale destinazione del materiale oggetto di contaminazione, agli Enti preposti, ai sensi di legge, nonché all'Autorità Giudiziaria ed alla Prefettura per le eventuali iniziative di cui all'art. 301 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
81. il riutilizzo dei suddetti materiali come materia prima seconda, in caso di accertata contaminazione sia chimica che radioattiva non deve essere effettuato in qualsiasi lavoro pubblico e privato, soprattutto se destinato ad ambienti confinati;

82. inoltre, la stessa, per le suddette attività di trattamento[D9] e [D14] e recupero [R5], dovrà attenersi al Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio UE del 31/03/2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 08/04/2011) che si applica a decorrere dal 09/10/2011 *“recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”*;
83. in merito ad eventuali attività di scavo e gestione dei materiali derivanti dalle stesse attività (art. 1 del D.M. 161/2012), La Ditta dovrà attenersi in toto a tutte le procedure tecnico/amministrative previste dallo stesso Decreto Ministeriale n° 161 del 10 Agosto 2012, avente ad oggetto: *“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo”*.